



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 43 DEL 08/03/2018

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE 2018 - MODIFICA DELLA
DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 24/2017**

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, nominata ai sensi dell'art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

N.	Cognome Nome	Presenza
1	DR.SSA TANCREDI FRANCA	SI
2	DR. TURCO VITO	SI
3	DR. NUOVO BERARDINO	SI

Partecipa il Segretario Generale *DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO*'.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- Vista la proposta di deliberazione n. 54 del 08/03/2018 presentata dal Responsabile del SETTORE VII - TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI che così recita:

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.°9 del 27 Marzo 2003, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Rilevato che il termine originario del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

Considerato che il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n° 9 del 27 Marzo 2003, con la quale è stato approvato il Regolamento

dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e relative tariffe;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 97 del 25 Maggio 2011, con la quale sono state definite, per il competente esercizio finanziario, le tariffe afferenti l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

Ritenuto che il Comune di Gioia Tauro, al fine di adeguarsi alle soprarichiamate normative e tenuto conto della evidente crescita demografica e dell'espansione territoriale, si è dotato di un nuovo regolamento comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, di cui alla deliberazione consiliare n° 19 del 18 Giugno 2013, esecutiva;

Richiamata infine la deliberazione di Giunta Comunale n.°10 in data 26/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le tariffe dei predetti tributi comunali, rideterminate in applicazione del DPCM del 16 febbraio 2001, in virtù delle tariffe base di cui al Capo I artt. 12-13-14-15- 19 del Decreto legislativo 15 Novembre 1993 n°507 per i Comuni appartenenti alla IV classe;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 è di n. 20.022 abitanti, per cui il Comune di Gioia Tauro viene ad essere collocato nella IV classe classe, così come individuato, in termini di abitanti dall'art. 2 del medesimo decreto ;

Visto l'articolo 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. **La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (...)***

Rilevato che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunti i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 29/06/2017, dichiarativa del dissesto finanziario dell'Ente, e successiva deliberazione n° 24 del 28 Luglio 2017 di attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art.251 del D.lvo 267 e s.m.i., risultano essere state oggetto di modifica le tariffe relative all'Imposta comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2018, rispetto a quelle in vigore fino all'anno d'imposta 2016;

Considerato che le tariffe approvate con la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunti i poteri del Consiglio Comunale n° 24/2017, per la attivazione delle Entrate proprie in osservanza ai dispositivi normativi di cui all'art.251 del vigente Ordinamento degli Enti Locali, rilevano per la fattispecie afferente l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sui diritti sulle Pubbliche Affissioni valori diversi da quelli attualmente in vigore, così come in precedenza determinate, e in applicazione ai dispositivi alle Deliberazioni di cui in premessa;

Considerato che al fine del risanamento dello stato di dissesto dichiarato in cui versa l'Ente, è necessario attivarsi per assicurare al massimo il reperimento di risorse finanziarie di fatto indispensabili per la predisposizione del Bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2017-2019;

Ritenuto di provvedere in merito, riconfermando le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni in vigore fino all'anno 2016, come da prospetto trasmesso dai Servizi Tributarî dell'Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e determina la necessaria modifica ed integrazione alla Deliberazione n°24/2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 08.03.2018 prot. 7746

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali,

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

PROPONE

1. Di prendere atto della necessità di procedere, per i soli aspetti legati alla determinazione delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni alla modifica di quelle indicate e approvate con la deliberazione della Commissione Straordinaria assunti i poteri del Consiglio Comunale n° 24 del 28/07/2017.
2. determinare quindi per l'annualità 2018 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione di G.C. n° 10 del 26 Gennaio 20016, così come da allegato prospetto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
5. Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.lgs n°368 nel sito individuato con Decreto 31.05.2012 dal capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e finanze.
6. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli organici degli Enti locali presso il ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.251, comma 6 del D.lgs 267/2000.
7. Di disporre la Pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line dell'Ente, in virtù di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 08/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to VALENTINA GUGLIELMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000).

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 08/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ANTONIO REPACI

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori interessati come sopra riportati.

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

Voti Favorevoli 3 Voti Contrari 0 Astenuti 0

D E L I B E R A

- 1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione 54 del 08/03/2018 ;**
- 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ad unanimità;**

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DR.SSA FRANCA TANCREDI
DR. VITO TURCO
DR. BERARDINO NUOVO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dr.ssa Rosaria Saffioti

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dr.ssa Rosaria Saffioti